

ACCORDO

Stipulato ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. t), del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150

TRA

MORRIS L. GHEZZI A.D.R. S.R.L., *Organismo di Mediazione iscritto al nr. 1130 presso il Ministero della Giustizia*, in persona del Legale Rappresentante Avv. Patrizia Altomano, con sede in Milano (MI) C. Vacani 2, P.IVA: 13483770965, qui di seguito brevemente denominato "MORRIS GHEZZI", e

RIMEDIA S.r.l., *Organismo di Mediazione iscritto al nr. 297 presso il Ministero della Giustizia*, in persona del Legale Rappresentante Dott. Gabriele Pardo, con sede in Pisa Via Fiorentina 214/c, P.IVA/C.F. 02000290508 qui di seguito brevemente denominato "RIMEDIA"

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, nelle materie di cui all'art. 5, prevede l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- che il citato Decreto Legislativo, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 149/2022, stabilisce, all'art. 4, che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- che, per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di mediazione sia tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative dell'ente;
- che, conseguentemente, gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogni qual volta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;
- che l'art. 6 comma 1 lett. t del D.M. n. 150/2023, sancisce l'impegno, in caso di stipula di accordi con altri Organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, di trasmetterne immediatamente copia al Responsabile del Registro e di pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito;
- che è interesse precipuo di potersi avvalere delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi al fine di gestire in sinergia procedure di mediazione da svolgersi in altra sede territorialmente competente;
- che l'obiettivo, che il presente accordo vuole perseguire è la collaborazione reciproca fra RIMEDIA e MORRIS GHEZZI per la gestione delle procedure di mediazione che debbano

essere svolte fuori dall'area di competenza territoriale propria di ciascuno Organismo;

- che, pertanto, l'Organismo di mediazione RIMEDIA e MORRIS GHEZZI intendono condividere le proprie strutture, il proprio personale e i propri Mediatori, al fine di consentire ai clienti di avvalersi delle rispettive sedi principali e secondarie, ed eventualmente anche dei Mediatori iscritti nei rispettivi elenchi, per l'espletamento dei tentativi di mediazione da svolgersi nell'ambito dei circondari di Tribunale ove sono poste le suddette strutture;

- che, con la sottoscrizione del presente Accordo, non si costituisce alcun nuovo soggetto giuridico e ciascuno resta in esclusiva nel proprio territorio di competenza, come unico punto di riferimento per la gestione di procedure di mediazione civile. Il tutto nel rispetto dell'autonomia, dell'indipendenza e dell'immagine proprie di ciascun Organismo.

Tutto ciò premesso

ART. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo unitamente alle sedi principali ed operative, del personale e dei Mediatori messi in condivisione.

ART. 2

DEFINIZIONI

Organismo referente – l'Organismo di mediazione civile che riceve dal proprio cliente una istanza di mediazione da gestire, a norma del presente Accordo, presso altra sede di un Organismo territorialmente competente;

Organismo competente – l'Organismo che, ai sensi della legge, è territorialmente competente per gestire la procedura di mediazione trasmessa dall'Organismo referente;

Sede locale – una sede operativa dell'Organismo che opera in località diversa dalla propria sede principale;

ART. 3

OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Oggetto del presente Accordo è la condivisione reciproca, fra RIMEDIA e MORRIS GHEZZI, delle proprie strutture, del proprio personale e dei propri Mediatori per una regolare gestione delle procedure di mediazione civile nel rispetto del principio di competenza territoriale di cui in premessa.

In particolare, attualmente, RIMEDIA ha le seguenti sedi accreditate presso il Ministero che mette a disposizione di MORRIS GHEZZI

CITTA' INDIRIZZO CIRCONDARIO

TRIBUNALE

SEDE

PISA - Via Fiorentina n. 214/C, Pisa (PI)

LA SPEZIA – Via Tolone n. 14, La Spezia (SP)

LIVORNO - Via Cogorano n. 25 c/o Confesercenti, Livorno (LI)

AGRIGENTO - Salita Thaon De Revelle snc, Lampedusa (AG)

Attualmente MORRIS GHEZZI, ha le seguenti sedi accreditate presso il Ministero che mette a disposizione di RIMEDIA

CITTA' INDIRIZZO CIRCONDARIO

TRIBUNALE

SEDE

Milano - Via C. Vacani 2 Milano – Sede Principale

Gallarate - Piazza San Lorenzo 4 Busto Arsizio – Sede Secondaria

Bari – Sede in Accreditamento presso il Ministero

Matera – Sede in Accreditamento presso il Ministero

ART. 4

GESTIONE DELLA MEDIAZIONE

1. In virtù del presente Accordo, RIMEDIA e MORRIS GHEZZI potranno ricevere istanze di mediazione presso la propria sede principale o locale, consentendo poi alle parti della procedura di svolgere il tentativo di mediazione presso la sede dell'Organismo competente, come fosse una propria sede locale.
2. L'Organismo competente, quindi mette a disposizione la propria struttura e il proprio personale per la gestione della procedura e, laddove richiesto, anche i propri Mediatori.
3. RIMEDIA e MORRIS GHEZZI si impegnano a garantire un'alta qualità del servizio e a rispettare con particolare attenzione il Codice Etico e la vigente normativa in tema di protezione dei dati sensibili e personali.
4. Qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che insorga relativamente ad ogni singolo procedimento di mediazione gestito ed espletato secondo quanto previsto dal presente accordo, va attribuita in via esclusiva all'Organismo che l'ha generata.

5. Entrambi gli Organismi hanno la copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa e si impegnano a tenerla in essere per tutta la vigenza del presente atto.

ART. 5

REGOLE OPERATIVE

1. Una volta ricevuta l'istanza, l'Organismo referente decide se gestire la relativa procedura di mediazione con un proprio Mediatore (Ipotesi A) o con un Mediatore dell'Organismo competente (Ipotesi B) o presso una propria sede se questo viene richiesto dalle parti e dai propri avvocati, indicando solo la sede dell'Organismo competente nei propri verbali ma non utilizzando di fatto la sede di quest'ultimo (Ipotesi C).

2. L'Organismo referente protocolla l'istanza e ne trasmette una copia immediatamente – e, comunque, entro e non oltre un giorno lavorativo – all'Organismo competente, indicando contestualmente almeno due date utili per il primo incontro, nel rispetto dei termini di legge, e segnalando altresì, nell'Ipotesi B, la richiesta di assegnazione di un Mediatore.

3. Entro e non oltre due giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, l'Organismo competente provvede, a sua volta, a comunicare all'Organismo referente la presa in carico del procedimento per quanto di propria competenza indicando la data prescelta per il primo incontro informativo e inviando, nell'Ipotesi B, la dichiarazione di accettazione incarico e di imparzialità sottoscritta dal proprio Mediatore.

4. Ricevuta la comunicazione di presa in carico, l'Organismo referente può inviare la convocazione in mediazione alla parte o alle parti chiamate, precisando che, in virtù del presente accordo, l'incontro si terrà presso la sede dell'Organismo competente, autorizzato altresì all'incasso delle spese della procedura.

5. Nell'Ipotesi C, l'Organismo referente comunica solo l'avviso di convocazione all'Organismo competente per opportuna conoscenza ma nessuna attività deve essere espletata da quest'ultimo.

ART. 6

COMPETENZE ECONOMICHE

1. Le tariffe applicate alle mediazioni gestite da RIMEDIA e MORRIS GHEZZI, a norma del presente accordo, sono quelle previste dal D.M. 150/2023, ridotte di un quinto, per tutti i tipi di mediazioni obbligatorie. Per le mediazioni non rientranti nell'alveo delle obbligatorie, ciascun Organismo di mediazione applicherà il proprio tariffario. Qualora vi siano convenzioni e/o sconti sui costi di mediazione RIMEDIA e MORRIS GHEZZI si impegnano ad applicare alle parti chiamate in mediazione le stesse condizioni.

2. Le spese di avvio e le spese di mediazione sono dovute da tutte le parti che intervengono nella procedura. Restano salvi eventuali patti economici concordati autonomamente da RIMEDIA e MORRIS GHEZZI, e vincolanti solo nei loro confronti.

3. Le indennità di mediazione a norma del presente Accordo sono così suddivise:

A) L'Organismo Territorialmente competente avrà diritto ad un corrispettivo pari al 10% oltre IVA, delle spese di mediazione effettivamente corrisposte dai soggetti partecipanti alle procedure, da calcolarsi secondo il tariffario dell'Organismo che gestirà la mediazione e comunque alla conclusione delle medesime procedure. La predetta percentuale è, quindi, da intendersi al netto delle spese di avvio e degli eventuali costi vivi corrisposti alle parti.

A partire dal terzo incontro l'Organismo Territorialmente competente avrà diritto ad un corrispettivo pari al 20% oltre IVA, calcolato come sopra.

B) Nel caso in cui all'Organismo territorialmente competente sarà demandata l'intera gestione della procedura, al medesimo sarà riconosciuto un corrispettivo pari all'85% oltre IVA, delle spese di mediazione effettivamente corrisposte dai soggetti partecipanti alle procedure, da calcolarsi secondo il tariffario dell'Organismo che gestirà la mediazione e, comunque, alla conclusione delle medesime procedure. La predetta percentuale è, quindi, da intendersi al netto delle spese di avvio e degli eventuali costi vivi corrisposti dalle parti.

C) Nell'ipotesi C richiamata al precedente art. 5, nessun compenso verrà riconosciuto all'Organismo competente.

4. L'Organismo territorialmente competente deve comunicare tempestivamente all'Organismo referente qualsiasi fatto attinente alla procedura affinché possano concordare insieme le possibili soluzioni.

ART. 7

DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il presente Accordo è a tempo indeterminato. Entrambe le parti possono recedere dal presente accordo in qualunque tempo dato un preavviso di 30 giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo a quello di invio comunicazione che avverrà a mezzo lettera raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale), raccomandata con ricevuta a mano o posta elettronica certificata.

ART. 8

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria per le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto e comunque per ogni tipo di controversia che dovesse insorgere

fra i Mediatori RIMEDIA e MORRIS GHEZZI dovranno ricorrere al tentativo di conciliazione in forza della procedura della mediazione civile prevista dal D.lgs 28/2010 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto - Milano, 17.04.2026

RIMEDIA S.r.l.

MORRIS GHEZZI A.D.R. S.R.L.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dopo attenta lettura, le parti approvano espressamente gli articoli n. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

RIMEDIA S.r.l.

MORRIS GHEZZI A.D.R. S.R.L.
